CITTÀ DI RAGUSA



www.comune.ragusa.it

SETTORE V

Politiche Ambientali – Politiche Energetiche - Mobilità Servizio 1 – "Gestione e Tutela dell'Ambiente" Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario -

Ordinanza n. 172 R.O.S. del 18-03-2019

OGGETTO: Ordinanza relativa all'eliminazione di inconvenienti di natura igienico-sanitaria riscontrati, presso l'Azienda Agricola "La Terra Emanuele", con insediamento produttivo, ad indirizzo zootecnico, sito a Ragusa, in C.da Musebbi sn.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 08.02.2019 il Mar. Maggiore Cappa Marcantonio e il Mar. Ord. Sberna Francesco Benedetto, Ufficiali di P.G. del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di RAGUSA, congiuntamente al Geom. Fede Salvatore del Libero Consorzio Comunale, di Ragusa, n. q. di Responsabile dei Controlli Ambientali, nonché al Dott. Veterinario Federico Ottaviano e al Dott. Veterinario Angelo Spadaro, entrambi del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche (S.I.A.P.Z.) dell'A.S.P. di Ragusa, si sono recati in C.da Musebbi, presso l'Azienda Agricola zootecnica "La Terra Emanuele" per eseguire un accesso ispettivo, accertando che:
- 1) erano presenti, attigue al capannone che ospita i bovini, n. 2 vasche di raccolta del materiale palabile (letame) proveniente dall'allevamento zootecnico, le quali essendo sature di letame lo stesso fuoriusciva sul terreno circostante;
- 2) la vasca posta al centro rispetto alle altre due vasche di cui sopra, preposta per la raccolta dei reflui non palabili (liquami) e delle acque reflue (accessibile tramite botola), essendo piena, a causa delle recenti piogge, sversava, sul terreno circostante, parte dei suddetti reflui;
- non essendoci stata la possibilità di verificare se le suddette vasche di raccolta dei materiali palabili fossero, o meno, state realizzate secondo i dettami di legge, si procedeva ad intimare al titolare, Sig. la Terra, di presentare la documentazione autorizzativa relativa sia allo scarico sia alla comunicazione di cui al D.D.G. n. 61/2007, giorno 14 febbraio u.s., presso gli Uffici del Libero Consorzio del Comune di Ragusa, siti in Via G. Di Vittorio n. 175 Ragusa, nella persona del Geom. Fede Salvatore;

CONSTATATO che:

- la Ditta non ha prodotto la documentazione richiesta, alla data e nel luogo prefissati;
- tramite accertamento presso l'archivio del Servizio "Gestione e Tutela dell'Ambiente" di questo Comune, l'Azienda Agricola "La Terra Emanuele", risulta, ad oggi, sprovvista di titolo autorizzativo per lo scarico dei reflui e per la gestione degli effluenti (ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, recante il Regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 124 del 29.05.2013 Supplemento Ordinario n. 42);
- l'attuale modalità di stoccaggio dei materiali palabili e non palabili viene effettuata nell'inosservanza delle indicazioni di cui agli artt. 7 e 8 dell'Allegato 2 del D.D.G. n. 61

del 17.01.2007, in violazione all'art. 137 c. 14 del D. Lgs. 152/06, così come si rileva dalle risultanze del verbale di sopralluogo dell'8 febbraio 2019, in premessa menzionato;

• lo smaltimento di rifiuti speciali, costituiti da liquami zootecnici misti a letame, in violazione all'art. 256 c.1 lett. "a" e c.2 del D. Lgs. 152/06, costituisce grave pericolo per la salute pubblica e rischio di inquinamento delle falde acquifere;

RITENUTO, pertanto, indispensabile dover adottare provvedimenti finalizzati a risolvere, sin da subito, le condizioni igienico-sanitarie ed ambientali;

CONSIDERATO, inoltre, **che** l'art. 50 c. 5 del D. Lgs 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali e ss. mm. e ii." definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere locale (T.U.E.L) e prevede che il Sindaco disponga, con propria ordinanza, affinché vengano eliminati i suddetti inconvenienti di natura igienico sanitaria, ponendoli a carico dei soggetti responsabili che hanno determinato tali inconvenienti, stabilendo il termine massimo per provvedere.

VISTI:

gli artt. 233 e 236 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";

- il D. Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 50 comma 5°;
- il D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale n. 27/86;
- il Decreto Assessoriale n. 61 del 17 gennaio 2007";
- il D.M. n. 5046 del 25.02.2016;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- la normativa vigente in materia di igiene zootecnica;
- le norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04/02/77 del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- il Regolamento per la disciplina di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con Delibera del C. C. n. 19/2002;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D. Lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. e ii.",

Al Sig. La Terra Emanuele, nato a Ragusa l'8.06.1971, ed ivi residente, in C.da Musebbi sn, nella stessa sede dell'azienda agricola- zootecnica, di cui è titolare, AFFINCHE' PROVVEDA:

nel termine massimo di gg. 2 (due) dalla notifica della presente,:

- ❖ nel termine massimo di gg. 10 (dieci) dalla notifica della presente, a predisporre e presentare al Servizio "Gestione e Tutela dell'Ambiente" del Settore V del Comune di Ragusa, un crono-programma con il quale siano indicati i tempi tecnici:
- ✓ per l'esecuzione di eventuali opere edili di adeguamento del sistema di gestione degli effluenti di allevamento relativamente alla concimaia e al pozzetto liquami, secondo le indicazioni del D.D.G. n. 61/2007;
- ✓ per ogni altra opera necessaria ai fini della loro completa funzionalità, nel rispetto della normativa vigente;

* nel termine massimo di gg. 15 (quindici) dalla notifica della presente, a fornire evidenza di inoltro, agli uffici competenti, della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni relative ai lavori di cui al punto precedente, inclusa anche l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata.

AVVISA

- 1. che, trascorsi inutilmente i termini assegnati in questa Ordinanza, si procederà a norma delle vigenti leggi in materia, fatto salvo, sin d'ora, ogni altro ed ulteriore provvedimento di legge;
- 2. che il Responsabile del presente Procedimento è l'Ing. Michele Scarpulla, Dirigente ad interim del Settore V dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa, con sede in Via Mario Spadola n. 56, struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso;
- 3. che il Settore V e la Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, a controllare l'esecuzione del presente atto;

DISPONE

che questa Ordinanza sia notificata:

- al Sig. La Terra Emanuele, nato a Ragusa l'8.06.1971 ed ivi residente, in C.da Musebbi sn, nella stessa sede dell'azienda agricola zootecnica, di cui è titolare;
- alla Provincia Regionale di Ragusa, denominata "Libero Consorzio Comunale", C/O Settore 10° "Geologia e Tutela Ambientale" Via G. Di Vittorio n. 175;
- all'ASP Ragusa Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (S.I.A.P.Z.), Via San Giovanni Bosco n. 6 Ragusa;
- all'ARPA SICILIA U.O.C. Struttura Territoriale di Ragusa, Viale Sicilia n. 7, Ragusa;
- Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa, Via Giorgio Perlasca n. 2, 97100 Ragusa;
- al Settore V del Comune di Ragusa "Politiche Ambientali Politiche Energetiche e Mobilità";
- al Comando della Polizia Municipale del Comune di Ragusa.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notificazione, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario, al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti, sempre, dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, addi.....

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Cassi